Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 giugno 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	**» 36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **909**.

Autorizzazione ad accettare una donazione in favore dello Stato disposta dall'amministrazione provinciale di Pescara. Pag. 4827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **910**.

Autorizzazione ad accettare una donazione in favore dello Stato disposta dal comune di Scano di Montiferro Pag. 4827

1980

LEGGE 22 maggio 1980, n. **204**.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse . . . Pag. 4827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **205**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . . Pag. 4828

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1980, n. **206**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università di Napoli alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma . . . . Pag. 4829

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980.

Revoca della nomina di due agenti di cambio presso la borsa valori di Bologna . . . . Pag. 4830

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1980.

Cessazione del corso legale del biglietto di Stato da L. 500 di vecchio tipo . . . . Pag. 4830

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1979, emessi per lire 2.000 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843 . . . . Pag. 4830

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla società IB-MEI, in Asti . . . . Pag. 4832

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva, 36, della S.p.a. Unidal, in liquidazione . . . . Pag. 4832

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Milano e provincia . Pag. 4832

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, in Reggio Calabria, stabilimento in Saline di Montebello Jonico . . Pag. 4833

ORDINANZA MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga fino al 31 dicembre 1980 dell'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay . . . . Pag. 4833

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati Tutagex 100, Tutagex 200, Tutagex 700 e Tutagex 800 . . . . Pag. 4834

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. Pag. 4834

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un terreno in comune di Istrana Pag. 4834

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica:

Eurodif: Protocollo dell'accordo Cogema-CNEN-Agip nucleare (art. 2 della legge n. 1240/71) . . Pag. 4834

Linee guida per il quarto piano quinquennale del CNEN 1980-84 (legge 15 dicembre 1971, n. 1240) . . . Pag. 4834

Ministero del tesoro: Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico . . . . Pag. 4835

Ministero del tesoro: Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1980 . . . Pag. 4836

Banca d'Italia: Situazione al 29 febbraio 1980 . Pag. 4837

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittori, convittrici, semiconvittori e semiconvittrici negli istituti di educazione presso le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige . . . Pag. 4838

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di tecnico esecutivo negli osservatori astronomici di Padova, Palermo, Catania e Vesuviano Pag. 4840

Ministero dei trasporti: Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di commesso . . . Pag. 4844

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centocinquantadue posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile . . Pag. 4846

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sedici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia . . . . Pag. 4846

Ministero del tesoro:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Pag. 4847

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quindici posti, elevati a diciotto, di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano . . Pag. 4847

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, ad un posto di statistico nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'amministrazione centrale Pag. 4847

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a ventisei posti, elevati a trenta, di consigliere nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali Pag. 4847

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a cinquantacinque posti, elevati a novantasei, di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale . Pag. 4847

Regione Lombardia: Revoca del bando di concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo. Pag. 4847

Ospedali di Ostiglia, Poggio Rusco, Quistello e Sermide: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale . . . . Pag. 4847

Ospedale « P. Alpino » di Marostica: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . . Pag. 4847

Ospedale consorziale di Bentivoglio: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . . . . Pag. 4848

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Fondi: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente del pronto soccorso . . . . Pag. 4848

Ospedale infermi « E. Franchini » di Montecchio Emilia: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 4848

Ospedale civile di Lanusei: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 4848

Ospedale « SS. Trinità, L. e G.G. Ponti » di Arona: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 4848

Ospedali riuniti « SS. Annunziata » di Chieti: Concorso ad un posto di assistente medico del centro trasfusionale. Pag. 4848

Ospedale « Vittorio Emanuele III » di Gela:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 4849

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . . . . Pag. 4849

Ospedale « S. Rocco » di Galliate: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia . . . . Pag. 4849

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Orbetello: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . Pag. 4849

Ospedale « O.P. Castiglioni » di Formigine: Concorso ad un posto di aiuto di medicina . . . . Pag. 4849

Ospedale « Monte dei poveri » di Rutigliano: Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 5849

Ospedale « N. Melli » di S. Pietro Vernotico: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 4849

Ospedale « Umberto I » di Mottola: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 4849

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1980, n. **5.**

Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale . . . . Pag. 4850

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1980, n. **6.**

Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento. Pag. 4851

Regione Basilicata

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **21.**

Approvazione del bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1980 . . . . . Pag. 4856

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **22.**

Approvazione del rendiconto della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1978 . . . . Pag. 4856

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1980, n. **23.**

Composizione della commissione regionale sanitaria per l'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o più benefici previsti dalla legge 27 maggio 1970, n. 382. Pag. 4856

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DEL 3 GIUGNO 1980:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 190 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 27 marzo 1980, n. 5766/R.

(5067)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **909**.

Autorizzazione ad accettare una donazione in favore dello Stato disposta dall'amministrazione provinciale di Pescara.

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, in favore dello Stato, disposta dall'amministrazione provinciale di Pescara con atto 6 febbraio 1976, n. 26484 di repertorio, a rogito dott. Alessandro Santagata, notaio in Civitella Casanova (Pescara), registrato a Pescara in data 9 febbraio 1976, n. 628, mod. I, consistente nello stabile sito in Pescara, via Regina Margherita, 197, adibito a sede del liceo artistico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1979
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **910**.

Autorizzazione ad accettare una donazione in favore dello Stato disposta dal comune di Scano di Montiferro.

N. 910. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, in favore dello Stato, disposta dal comune di Scano di Montiferro (Oristano) con atto 7 febbraio 1976, n. 6067 di repertorio, a rogito dott. Arcadio Bagella, notaio in Bosa (Nuoro), registrato a Macomer (Nuoro) in data 10 febbraio 1976, n. 78, vol. 26, consistente in un'area di mq 563, censita al nuovo catasto terreni al foglio 27, mappale 324 (già 324 sub a), occorrente per la costruzione della caserma dei carabinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 105

LEGGE 22 maggio 1980, n. **204**.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:

1) se l'avvocato Michele Sindona, personalmente o per tramite di società da lui direttamente o indirettamente controllate o di società ad esse collegate, o comunque per tramite di terzi, abbia mai erogato somme di denaro o altri beni, o abbia comunque procurato vantaggi economici, a partiti politici, ad esponenti di partiti politici, a membri del Governo, a dipendenti della pubblica amministrazione, ad amministratori o dipendenti di enti pubblici, o di società a partecipazione pubblica, o ad organizzazioni, enti e società in cui i predetti soggetti fossero direttamente o indirettamente cointeressati; se esponenti politici o membri del Governo, dipendenti della pubblica amministrazione, amministratori o dipendenti di enti pubblici, o di società a partecipazione pubblica, ovvero organizzazioni, enti e società in cui i predetti soggetti fossero direttamente o indirettamente cointeressati, si siano avvalsi dell'intermediazione dell'avvocato Sindona, o di società da questi direttamente o indirettamente controllate o di società ad esse collegate, per compiere operazioni finanziarie sull'interno e sull'estero e se eventuali operazioni di tale natura siano avvenute in violazione di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative;

2) se esponenti di partiti politici, membri del Governo, dipendenti della pubblica amministrazione, amministratori o dipendenti di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica, abbiano direttamente o indirettamente favorito, o tentato di favorire, sostenuto, o tentato di sostenere, anche con comportamenti omissivi, attività svolte in violazione di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative o in contrasto con l'interesse pubblico, dall'avvocato Michele Sindona, da società da questi direttamente o indirettamente controllate o da società ad esse collegate; in particolare se vi siano stati interventi di tale natura in relazione a richieste di autorizzazione di aumenti di capitale di società direttamente o indirettamente controllate dall'avvocato Michele Sindona o di società collegate alle predette;

3) se, dopo la dichiarazione di fallimento della Banca privata italiana, e al di fuori delle ordinarie procedure in materia, siano avvenuti rimborsi a creditori e depositanti della medesima banca; con quali modalità tali rimborsi siano stati operati; quale soggetto li abbia operati; quale sia stato l'ammontare dei rimborsi e quali ne siano stati i beneficiari;

4) se siano state avanzate proposte nei confronti della Banca d'Italia o degli organi preposti alle procedure concorsuali per ottenere l'estinzione o la remissione dei debiti del Sindona, o la loro traslazione in capo ad enti pubblici o privati; quale sia stata la natura di tali proposte e chi le abbia avanzate;

5) se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizione dell'avvocato Sindona o tali da intralciare lo svolgimento delle indagini della magistratura sulle sue attività; se esponenti politici o membri del Governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecitare o favorire i comportamenti indicati.

Art. 2.

La commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due assemblee, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'una e dell'altra Camera.

La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

La commissione procede alle indagini e agli esami e con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Alla commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nello ambito del mandato.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

Per ciò che riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 4.

La commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 5.

La commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

Art. 6.

I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

La commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro nove mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, dovrà presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

Nella relazione di cui al comma precedente la commissione formulerà, ove lo ravvisi necessario, indicazioni circa una revisione della legislazione esistente, al fine di migliorare la vigilanza e le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **205**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1954, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 143, 144, 145 e 146, riguardanti la scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 143. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica dell'Università di Ferrara, e conferisce il diploma di specialista in oncologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 144. — La durata del corso di studi è di tre anni e non e suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 145. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).

3° *Anno*:

oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.

Art. 146. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

L'art. 150 dello statuto dell'Università di Ferrara di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 881, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è integrato con l'inserimento del seguente nuovo comma:

« E' concessa l'iscrizione al terzo anno di altro orientamento a chi abbia già conseguito il diploma di specialità in uno degli orientamenti previsti, seguendo il piano di studi proposto nel presente statuto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1980
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1980, n. **206**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università di Napoli alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiopatologia vegetale della facoltà di agraria dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, del 17 settembre 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di fisiologia vegetale in soprannumero dell'Università di Roma al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Napoli del 18 aprile 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia vegetale in soprannumero dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di fisiopatologia vegetale dell'Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dal dott. Felice Cervone e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di fisiologia vegetale in soprannumero della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Considerata l'affinità degli insegnamenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiopatologia vegetale della facoltà di agraria dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è attribuito unitamente al titolare dott. Felice Cervone alla cattedra di fisiologia vegetale in soprannumero della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1980
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980.

Revoca della nomina di due agenti di cambio presso la borsa valori di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1979, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 333 del 6 dicembre 1979, con il quale il dott. Davide Brioschi e dott. Roberto Rampini sono stati nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Viste le dichiarazioni in data 17 dicembre 1979 con le quali il dott. Davide Brioschi e il dott. Roberto Rampini hanno rinunciato alla nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Bologna del dott. Davide Brioschi e del dott. Roberto Rampini che hanno dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1980
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 295

(5249)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1980.

Cessazione del corso legale del biglietto di Stato da L. 500 di vecchio tipo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 171, con la quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1966, con il quale vennero determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di Stato da L. 500 di vecchio tipo e se ne fissò il contingente in valore nominale in 150 miliardi;

Considerato che l'emissione del biglietto di Stato di nuovo tipo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, puo soddisfare le esigenze della circolazione del taglio;

Decreta:

I biglietti di Stato da L. 500 di vecchio tipo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1966, cesseranno di avere corso legale con il 30 giugno 1980.

Successivamente alla suddetta data tali biglietti potranno essere presentati per il rimborso presso le tesorerie provinciali e la tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1980
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 294

(5251)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1979, emessi per lire 2.000 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtu del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 710704/66-AP-7 in data 15 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1979, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 383, emanato in attuazione della cennata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1979, rim-

borsabili il 1° dicembre 1981, ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,15%, per un importo nominale di lire 2.000 miliardi;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 15 novembre 1979, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 2.000 miliardi con il decreto ministeriale n. 710704 del 15 novembre 1979, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 maggio ed il 27 novembre di ogni anno, con inizio dal 27 maggio 1980, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° dicembre 1981 - Legge 21 dicembre 1978, n. 843 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1981, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 600.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 2.000 miliardi dei certificati emessi con il richiamato decreto ministeriale del 15 novembre 1979, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 300.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° giugno 1980.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1980 è pari a L. 600.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1980
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 360

(5209)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla società IB-MEI, in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 febbraio 1978 e 14 aprile 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società IB-MEI di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 23 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1978, 6 luglio 1978, 31 ottobre 1978, 7 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 1° ottobre 1979 e 3 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB-MEI di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB-MEI di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5317)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva, 36, della S.p.a. Unidal, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1979 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva, 36, della S.p.a. Unidal, in liquidazione, è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5319)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Milano e provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti gli stabilimenti comprese le unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 10 maggio 1979, 20 ottobre 1979, 14 dicembre 1979, 15 dicembre 1979 e 17 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Milano e provincia, è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5318)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, in Reggio Calabria, stabilimento in Saline di Montebello Jonico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978, 4 ottobre 1978, 6 ottobre 1978, 15 marzo 1979, 1° giugno 1979, 29 settembre 1979, 25 ottobre 1979 e 10 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5320)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga fino al 31 dicembre 1980 dell'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 28 aprile 1979, recante modificazione alle ordinanze ministeriali dell'8 febbraio 1979 relative alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay;

Vista l'ordinanza ministeriale 26 luglio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979, con cui la precedente ordinanza 18 aprile 1979 viene prorogata fino al 31 dicembre 1979;

Vista la decisione della commissione della C.E.E. del 26 marzo 1980, n. 80/377/CEE, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 93 del 10 aprile 1980 con la quale si dispone l'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay nella Comunità viene ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1980;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione di muscoli masseteri interi, congelati di bovino (guancioli) dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay in Italia è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

Detta importazione dovrà avvenire alle condizioni di cui all'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979 citata nelle premesse.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati Tutagex 100, Tutagex 200, Tutagex 700 e Tutagex 800

Gli esplosivi da mina Tutagex 100, Tutagex 200, Tutagex 700 e Tutagex 800 sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati come esplosivi nella categoria 2 - gruppo *B* - dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico a condizione che vengano fabbricati in Italia in stabilimenti all'uopo autorizzati e mai sui posti di impiego.

(4839)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:

storia dei partiti e dei movimenti politici.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

zoologia.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di economia e commercio:

scienza delle finanze e diritto finanziario.

Facoltà di medicina e chirurgia:

neuropsichiatria infantile.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

diritto internazionale;
tecnica industriale e commerciale;
tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5347)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un terreno in comune di Istrana

Con D.A. 19 gennaio 1980, n. 193, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato di mq 1752 circa sito al km 48 + 970 della strada statale n. 53 « Postumia » nel territorio del comune di Istrana (Treviso) identificato alla pag. 2194, sez. C, foglio 4, mappali 205 e 206 del nuovo catasto terreni del succitato comune di Istrana.

(5257)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Eurodif: Protocollo dell'accordo Cogema-CNEN-Agip nucleare (art. 2 della legge n. 1240/71)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le direttive emanate in data 2 agosto 1968, 4 giugno 1971 e 6 dicembre 1971 per una politica nazionale nel settore nucleare;

Viste le determinazioni adottate il 21 dicembre 1973 per autorizzare la partecipazione in misura paritetica del CNEN e dell'Agip nucleare (del gruppo ENI) all'aumento del capitale della società Eurodif, per la realizzazione di un programma di impianti europei di arricchimento dell'uranio;

Viste le proprie determinazioni adottate in data 21 febbraio 1975 per autorizzare l'assunzione pro-rata da parte del CNEN e dell'Agip nucleare della quota di partecipazione a Eurodif resasi disponibile in conseguenza del ritiro del socio svedese, l'adesione degli enti stessi all'ampliamento della capacità dell'impianto Eurodif e la prestazione di garanzia in ordine al contratto stipulato tra Eurodif ed un consorzio di produttori elettrici giapponesi;

Viste le proprie determinazioni adottate in data 6 aprile 1977 per approvare, sulla base del piano aggiornato di finanziamento presentato dalla società Eurodif, l'effettuazione, *in misura paritetica, da parte del CNEN e dell'Agip nucleare* di ulteriori anticipazioni alla stessa società nel triennio 1977-79 per un importo complessivo di 250 milioni di franchi francesi;

Vista la nota del 26 marzo 1980, n. 721748/E, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso la delibera assunta dal consiglio di amministrazione del CNEN, concernente il protocollo di accordo tra la Cogema da una parte ed il CNEN e Agip nucleare dall'altra per la riduzione della partecipazione italiana all'EURODIF;

Viste le leggi 16 maggio 1977, n. 229 e 14 gennaio 1980, n. 7 riguardanti l'assegnazione al CNEN di contributi;

Delibera:

E' approvata la riduzione della partecipazione italiana, in misura paritetica del CNEN e dell'Agip nucleare del gruppo ENI), al capitale delle società Eurodif dal 25% al 16,25%, mediante cessione alla Cogema, socio francese di Eurodif, del 35% delle rispettive quote azionarie, con conseguente riduzione proporzionale delle quote di anticipazione dei predetti soci italiani.

E' fatto obbligo al CNEN di versare direttamente in conto entrate del Tesoro le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge 16 maggio 1977, n. 229 e dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1980, n. 7.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(5254)

Linee guida per il quarto piano quinquennale del CNEN 1980-84 (legge 15 dicembre 1971, n. 1240)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240;

Vista la delibera del 10 luglio 1974 di approvazione del programma CNEN per il 1974-78;

Vista la delibera del 23 dicembre 1977 di approvazione delle proposte di aggiornamento del piano energetico nazionale, contenente direttive per l'attività del CNEN;

Viste le proposte contenute nella nota n. 725102/E del 4 ottobre 1979 di trasmissione delle « linee guida » per il quarto piano quinquennale del CNEN per il periodo 1980-84;

Vista la nota del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica n. 2760 del 28 aprile 1980;

Udita la relazione del Ministro dell'industria;

Delibera:

Sono approvate le proposte contenute nel documento predisposto dal CNEN « linee guida » per il quarto piano quinquennale (1980-84), con le puntualizzazioni di cui appresso:

1) sono confermati gli indirizzi contenuti nel programma energetico nazionale, con particolare riguardo al programma delle centrali elettronucleari, per la cui realizzazione il CNEN è chiamato a svolgere funzioni di supporto per quanto riguarda le ricerche di sicurezza sui reattori termici ed una attiva promozione dell'industria nazionale, nell'ambito dell'indirizzo formulato dal CIPE con delibera dell'11 gennaio 1980 per la scelta della filiera di centrali elettronucleari;

2) il completamento dell'impianto Cirene, già in fase di avanzata realizzazione ed il cui costo a finire è stimato dal documento CNEN in 250 miliardi di lire, pur in presenza di ritardi verificatisi (il reattore dovrà essere funzionante nel corso del periodo coperto dal presente piano) mantiene una sua validità come verifica della capacità da parte del sistema integrato nazionale di pervenire alla progettazione, costruzione, gestione e controllo ai fini della sicurezza di un impianto elettronucleare completo.

Tale realizzazione assume rilevanza anche ai fini della qualificazione e dell'industria per la presenza nazionale sui mercati esteri;

3) è confermato l'indirizzo volto alla realizzazione di una valida sperimentazione nazionale nel settore dei reattori veloci. Le ulteriori fasi di realizzazioni del progetto PEC prospettate nel documento del CNEN richiedono, tuttavia, un approfondimento ulteriore degli aspetti relativi: ai costi previsti e alla loro possibile lievitazione e ai tempi di completamento del reattore anche in relazione alle numerose difficoltà che rimangono ancora da superare sia di natura tecnica che organizzativa, messe chiaramente in evidenza dalle stesse linee guida dei CNEN.

Un maggiore approfondimento merita inoltre l'esame delle prospettive di inserimento del PEC in programmi di collaborazione internazionale;

4) sono confermati gli indirizzi già deliberati in tema di ciclo del combustibile e, in particolare, sulle collaborazioni tra CNEN ed ENI per quanto attiene agli impianti di ritrattamento, condizionamento e smaltimento rifiuti radioattivi;

5) l'estensione dell'attività CNEN al settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico costituisce uno dei punti qualificanti delle « linee guida »; in tale settore il CNEN dovrà operare collaborando con gli altri enti energetici e con il CNR.

Al CNEN sarà conferito prevalentemente il ruolo di elemento di saldatura tra attività di ricerca e di produzione industriale, nonché quello di strumento tecnico di valutazione, sostegno e controllo di progetti dimostrativi che si avvalgono di contributi forniti dall'ente;

6) alta priorità viene riconosciuta alle indicazioni contenute nelle « linee guida » in merito al potenziamento delle strutture e delle attività da svolgersi in supporto alla sicurezza degli impianti nucleari, alla protezione dell'ambiente ed alla salute dell'uomo.

Il CNEN è invitato ad assicurare la massima partecipazione ad eventuali programmi comunitari o internazionali che per la loro onerosità non possono essere sostenuti da un solo Paese, assicurando gli opportuni coordinamenti con le attività nazionali.

E' confermato l'indirizzo di pervenire ad una autonoma organizzazione delle attività di protezione e sicurezza. La separazione della funzione di controllo di sicurezza del CNEN da quella di promozione industriale, dovrà essere attuata con la necessaria gradualità, in modo da garantire, anche durante la fase transitoria, la massima efficienza del sistema nazionale di controllo della sicurezza.

In tal senso il Governo presenterà gli opportuni provvedimenti legislativi;

7) i nuovi programmi del CNEN e la natura degli impegni che l'ente è chiamato ad assolvere come sostenitore della industria pubblica e privata in collaborazione con gli altri enti energetici nazionali (ENI, ENEL) riconfermano l'esigenza che si provveda ad un suo nuovo assetto istituzionale, anche secondo le indicazioni contenute nel punto 4) della delibera del 23 dicembre 1977. In tal senso il Governo presenterà apposito provvedimento legislativo;

8) preso atto delle indicazioni dei fabbisogni finanziari, prospettati dal CNEN per il quinquennio 1980-84, sarà presentato al Parlamento un disegno di legge di finanziamento pluriennale determinato a seguito delle verifiche e degli approfondimenti di cui ai punti precedenti; per l'anno 1980, si provvederà a valere sui fondi già iscritti in bilancio (fondo globale).

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(5253)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			(Lire)
Riforma fondiaria 5%	77	Santoro Maria, nata a Grassano il 21 novembre 1907, moglie di Di Persia Luigi, domiciliata a Stigliano (Matera) *Annotazione*: rappresenta indennità di espropriazione ed è vincolata per dote della titolare giusta decreto 14 giugno 1957 del Tribunale di Matera atto 23 aprile 1935 per notar De Felice e domanda 19 settembre 1957 del notaio Motta Nicola	840.000

(5127)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1980

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1980 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 29 febbraio 1980			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979		81.915		
GESTIONE DI BILANCIO				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza	7.439.521			
— residui	2.638.137			
Totale		10.077.658		
Accensione di prestiti — competenza	14.676			
— residui	—			
Totale		14.676		
Spese correnti — competenza			10.098.578	
— residui			879.862	
Totale				10.978.440
Spese in conto capitale — competenza			539.916	
— residui			417.099	
Totale				957.015
Rimborso di prestiti — competenza			1.800.748	
— residui			1.672.804	
Totale				3.473.552
GESTIONE DI TESORERIA				
In conto debiti di tesoreria:				
Debito fluttuante	18.390.109		13.237.037	
Conti correnti	44.143.876		42.536.832	
Incassi da regolare	10.625.312		10.310.725	
Altre gestioni	12.483.244		18.677.041	
Totale		85.642.541		84.761.635
In conto crediti di tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	169		169	
Pagamenti da regolare	742.500		3.375.479	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	1.165.873		2.976.558	
Altri crediti	29.203.274		20.331.205	
Totale		31.111.816		26.683.411
Totale complessivo		126.928.606		126.854.053
Fondo di cassa al 29 febbraio 1980		—		74.553
Totale a pareggio		126.928.606		126.928.606

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 29 febbraio 1980 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		74.553	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	387		
Pagamenti da regolare	8.475.785		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	11.541.787		
Altri crediti	20.903.577		
Totale crediti		40.921.536	
In complesso			40.996.089
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	74.702.189		
Conti correnti	26.613.505		
Incassi da regolare	2.573.888		
Altre gestioni	7.552.099		
Totale debiti			111.441.681
Situazione del Tesoro (passività)			70.445.592

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 29 febbraio 1980: lire 669.837 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(5357)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA **Situazione al 29 febbraio 1980** PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		11.699.931.649.533
Fecom per Crediti in oro	»		5.020.762.154.194
Cassa	»		626.878.100.791
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	59.505.004.982	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	59.505.004.982
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	1.122.713.294.456	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	315.650.311.000	
— a scadenza fissa	»	405.699.528.000	1.844.063.133.456
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	6.618.295.049.984	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.613.234.025.344	
— Altre attività	»	202.758.432.696	8.434.287.508.024
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	14.884.079.067.138	
— conti speciali	»	1.550.383.207.870	16.434.462.275.008
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.453.024.251.195
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		13.665.010.588.470
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		73.159.980.147
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		23.008.392.799.771
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		105.209.330.102
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	1.115.004.240.958	
— altre attività	»	333.220.111.179	1.448.224.352.137
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		2.622.967.326.535
Spese dell'esercizio	»		60.025.741.272
	L.		86.555.904.195.618
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.153.910.219.439
Depositi:			
— a garanzia	L.	4.555.934.045.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	70.603.936.743.878	75.159.870.789.797
Depositari di titoli e valori	L.		1.649.229.847.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		164.522.067.179.130

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		20.172.608.700.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		155.292.357.145
Depositi in conto corrente liberi	»		166.170.059.588
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		257.495.067.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	33.016.003.028.889	
— altri	»	16.418.782.354	33.032.421.811.243
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	564.769.381.857	
— altri	»	6.073.261.065	570.842.642.922
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	985.613.826.013	
— altri	»	70.054.778.718	1.055.668.604.731
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		6.633.996.179.538
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		2.089.374.011.615
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		29.116.474.386
Fondi diversi accantonati	»		18.134.508.313.289
Partite varie passive	»		3.886.744.120.103
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	113.106.674.913	
Fondo di riserva straordinario	»	119.145.619.448	232.552.294.361
Saldo provvisorio rendite e spese dell'esercizio precedente prima delle scritturazioni di chiusura	L.		66.087.724.012
Rendite dell'esercizio	»		72.025.815.685
	L.		86.555.904.195.618
Impegni	L.		1.153.910.219.439
Depositanti	»		75.159.870.789.797
Titoli e valori presso terzi	»		1.649.229.847.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		164.522.067.179.130

Il Governatore: CIAMPI

Il ragioniere generale: SALONICO

(5358)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittori, convittrici, semiconvittori e semiconvittrici negli istituti di educazione presso le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Visto il cap. 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1980;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1979, registro n. 24, foglio n. 21, con cui è stata fissata la misura delle rette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio nei convitti nazionali e negli istituti pubblici di educazione femminile per la frequenza di scuole elementari e medie e secondarie di secondo grado nelle seguenti regioni a statuto speciale:

A) *Friuli-Venezia Giulia*:

a) concorso per il conferimento di complessivi diciotto posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale di Cividale e otto posti gratuiti di studio per convittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e medie:

quattordici posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;

cinque posti di convittrice presso l'educandato « Uccellis » di Udine;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di 2° grado:

quattro posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;

tre posti di convittrice presso l'educandato « Uccellis » di Udine;

b) concorso per il conferimento di venticinque posti gratuiti di studio per semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale e sei posti gratuiti di studio per semiconvittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e medie:

venti posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;

sei posti di semiconvittrice presso l'educandato « Uccellis » di Udine;

per alunni che frequentano scuole secondarie di 2° grado:

cinque posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;

c) concorso per il conferimento di complessivi trenta posti gratuiti di studio per convittore da godersi presso il convitto « N. Sauro » di Trieste, riservato ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia.

I posti sono così distribuiti:

venti posti per alunni che frequentano scuole medie;

dieci posti per alunni che frequentano scuole secondarie di 2° grado.

B) *Sardegna*:

a) concorso per il conferimento di complessivi nove posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale di Cagliari.

I posti sono così distribuiti:

sei posti per alunni che frequentano scuole elementari e medie;

tre posti per alunni che frequentano scuole secondarie di 2° grado;

b) concorso per il conferimento di complessivi quarantasette posti gratuiti di studio per semiconvittore da godersi presso i convitti nazionali di Cagliari e di Sassari.

I posti sono così distribuiti:

per alunni che frequentano scuole elementari e medie:

venti posti presso il convitto nazionale di Cagliari;

venticinque posti presso il convitto nazionale di Sassari;

per alunni che frequentano scuole secondarie di 2° grado:

due posti presso il convitto nazionale di Cagliari.

C) *Sicilia*:

a) concorso per il conferimento di complessivi ventinove posti gratuiti di studio per convittore da godersi presso i convitti nazionali di Palermo e di Catania e complessivi quarantacinque posti gratuiti di studio per convittrice presso lo educandato femminile statale « M. Adelaide » di Palermo e il collegio di Maria « S. Rosalia » di Acireale.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e medie:

quindici posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania;

venti posti di convittrice presso l'educandato « M. Adelaide » di Palermo e il collegio di Maria « S. Rosalia » di Acireale;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di 2° grado:

quattordici posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania;

venticinque posti di convittrice presso l'educandato « M. Adelaide » di Palermo e il collegio di Maria « S. Rosalia » di Acireale;

b) concorso per il conferimento di complessivi quarantotto posti gratuiti di studio per semiconvittore e complessivi diciassette posti gratuiti di studio per semiconvittrice, rispettivamente presso i convitti nazionali di Palermo e di Catania e presso l'educandato femminile statale « M. Adelaide » di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

per alunni e alunne che frequentano scuole elementari e medie:

venti posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

venti posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

quindici posti di semiconvittrice presso l'educandato « M. Adelaide » di Palermo;

per alunni e alunne che frequentano scuole secondarie di 2° grado:

cinque posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

tre posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

due posti di semiconvittrice presso l'educandato « M. Adelaide » di Palermo.

D) *Trentino-Alto Adige*:

a) concorso per il conferimento di dieci posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto nazionale di Bolzano.

I posti sono così distribuiti:

sei per alunni che frequentano scuole elementari e medie;

quattro per alunni che frequentano scuole secondarie di 2° grado;

b) concorso per il conferimento di quindici posti gratuiti di studio per semiconvittore presso il convitto nazionale di Bolzano per alunni che frequentano scuole elementari e medie;

c) concorso riservato per il conferimento di complessivi quattordici posti gratuiti di studio per convittore presso il convitto comunale « S. Pellico » di Ala (art. 1, punto 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119).

I posti sono così distribuiti:

otto posti per alunni che frequentano la scuola media;

sei posti per alunni che frequentano scuole secondarie di 2° grado.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare gli alunni e le alunne in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza nella regione (si prescinde da tale requisito per i profughi partecipanti al concorso riservato presso il convitto « N. Sauro » di Trieste).

Ai soli fini della partecipazione ai concorsi per semiconvittore e per semiconvittrice la residenza anagrafica o di fatto deve riferirsi al comune sede del convitto;

3) età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici anni alla data del 9 settembre 1980. Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano già convittori o semiconvittori nei convitti nazionali negli educandati femminili o negli Istituti pubblici di educazione femminile;

4) reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non superiore nell'anno 1979 al lordo delle ritenute fiscali, a L. 7.000.000 se con un figlio a carico aumentato a L. 200.000 per ogni altro figlio a carico.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Ai fini dell'ammissione ai concorsi gli aspiranti al beneficio che frequentano scuole elementari e medie devono dimostrare, con certificato del capo d'istituto di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore.

Gli aspiranti che frequentano la terza media dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza media con giudizio non inferiore a « buono » e gli aspiranti che frequentano scuole secondarie di 2° grado, dovranno dimostrare di aver conseguito la promozione con una media di profitto di almeno 6,50/10.

Si prescinde dal giudizio e dalla media riportata soltanto per i partecipanti ai concorsi per i posti riservati presso i Convitti « N. Sauro » di Trieste e « S. Pellico » di Ala purchè dimostrino di aver conseguito la promozione o la licenza media.

Nono sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione e di educazione fisica. Soltanto per gli alunni che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica e computato ai fini della media.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo lo schema allegato al presente bando, e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 15 luglio 1980.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tasse di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3.

Il certificato scolastico può essere sostituito con copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del modello 740 relativa alla dichiarazione dei redditi, agli effetti dell'IRPEF, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1979 o copia autenticata del modello o dei modelli 101 relativi ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare dell'anno 1979.

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1969, n. 15, dalla quale risultino:

1) l'indicazione del numero del codice fiscale e la professione propria e di ciascun componente la famiglia, specificando l'ente o ufficio presso cui prestano lavoro e l'importo dei relativi redditi mensili percepiti nel corrente anno. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che usufruiscano nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, conferiti da questo Ministero o da altri enti, specificando il tipo, la scadenza e l'ente;

Questo Ministero, si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

f) dichiarazione con la quale il genitore o chi ne fa le veci si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'istituto, che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni l'esonero;

g) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

h) per i figli a carico, perchè studenti universitari, certificato rilasciato dall'Università;

i) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Art. 6.

Criteri di esclusione, modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato nel termine fissato dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente bando saranno esclusi dal concorso. Nessuna diretta comunicazione, dell'avvenuta esclusione, verrà data all'interessato.

I vincitori dei concorsi riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta, sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dalla avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull'espletamento del concorso, durata e natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I concorsi saranno giudicati da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun concorso, distinte graduatorie dei vincitori. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero (parte II) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 maggio 1980

p. *Il Ministro*: FALCUCCI

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica scientifica e magistrale - Divisione V - ROMA

Il sottoscritto . . . . . (padre, madre o tutore) dell'alunno . . . . . nato a . . . . il . . . . e residente a . . . . prov. . . . . . in via . . . . . . in possesso della cittadinanza italiana, chiede che il predetto alunno che, nel prossimo anno scolastico dovrà frequentare la classe . . .

della scuola . . sia ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per (convittore o semiconvittore) bandito per l'anno scolastico 1980-81 da codesto Ministero, per la Regione .

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le norme del bando di concorso.

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti dall'art. 5 del bando anzidetto:

a) .
b) .
c) .
d) .
e) .

Data . . .

Il richiedente

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

Valutazione del merito scolastico (1)

Licenza media con giudizio di « buono » . .	punti 2
Licenza media con giudizio di « distinto »	» 4
Licenza media con giudizio di « ottimo » .	» 6

Scuole secondarie di 2° grado:

Media fino a 7	punti 2
Media fino a 7,50	» 3
Media fino a 8	» 4
Media fino a 8,50	» 5
Media fino a 9	» 6
Media fino a 9,50	» 7
Media fino a 10	» 8

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (semprechè i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione alla presente tabella.

TABELLA *B*

Valutazione delle condizioni della famiglia dell'aspirante al beneficio

La commissione attribuirà:

punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori;

punti 8,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato;

punti 8 al candidato, orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

punti 7,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

punti 6 al candidato, appartenente a famiglia i cui genitori risultino entrambi disoccupati;

punti 5 al candidato, appartenente a famiglia in cui un genitore risulti disoccupato mentre l'altro svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

punti 4 al candidato i cui genitori svolgano attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali);

punti 3 al candidato, appartenente a famiglia in cui un genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

punti 2 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo e l'altro svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

punti 1 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività lavorativa a carattere continuativo.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età se siano studenti e non abbiano redditi propri).

Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti vengono detratti dal punteggio attribuito punti 0,50 ad un massimo di punti 2;

TABELLA *C*

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

In presenza di redditi saranno attribuiti i seguenti punteggi:

reddito annuo complessivo fino a L. 1.000.000	punti 6
reddito annuo complessivo fino a L. 1.300.000	» 5,75
reddito annuo complessivo fino a L. 1.500.000	» 5,50
reddito annuo complessivo fino a L. 1.800.000	» 5,25
reddito annuo complessivo fino a L. 2.200.000	» 5
reddito annuo complessivo fino a L. 2.600.000	» 4,75
reddito annuo complessivo fino a L. 3.000.000	» 4,50
reddito annuo complessivo fino a L. 3.500.000	» 4,25
reddito annuo complessivo fino a L. 4.000.000	» 4
reddito annuo complessivo fino a L. 4.500.000	» 3,50
reddito annuo complessivo fino a L. 5.000.000	» 3
reddito annuo complessivo fino a L. 5.500.000	» 2,50
reddito annuo complessivo fino a L. 6.000.000	» 2
reddito annuo complessivo fino a L. 6.900.000	» 1

TABELLA *D*

Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da punti 0,25 a punti 2 all'aspirante al beneficio che risiede all'estero insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro, o i cui genitori siano emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1980-81.

TABELLA *E*

Preferenze a parità di merito

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di preferenze.

(5172)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di tecnico esecutivo negli osservatori astronomici di Padova, Palermo, Catania e Vesuviano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 e la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19, foglio n. 390, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici, in applicazione dell'art. 8 della suindicata legge 1° gennaio 1974, n. 766;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 56, foglio n. 38, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici in applicazione dell'art. 8 della citata legge 1° gennaio 1975, n. 766;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976, registro n. 53, foglio n. 146, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici, in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 al 1° gennaio 1976;

Considerato che nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici risultano vacanti venti posti di tecnico esecutivo;

Valutate le esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici a posti di tecnico esecutivo nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici:

1) concorso, per titoli ed esami, a sette posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Padova, con assegnazione alla succursale di Asiago e l'obbligo del lavoro notturno;

2) concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli);

3) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Palermo (specialità elettrotecnica);

4) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Palermo (specialità meccanica);

5) concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Catania (specialità meccanica, comune e di precisione, e nozioni di ottica), con l'obbligo del lavoro notturno;

6) concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Catania (specialità elettrotecnica ed elettronica), con l'obbligo del lavoro notturno.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35, salvo le elevazioni di tale limite massimo previste dalle disposizioni in vigore. Per le categorie di aspiranti in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Per il personale comunque in servizio presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e gli osservatori astronomici si prescinde dal limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

5) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

6) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda relativa a ciascun concorso gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere da esso;

c) il concorso per cui intendano partecipare. Qualora i candidati intendano partecipare a più concorsi, dovranno produrre distinte domande, una per ogni concorso;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente al servizio od ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

i) di essere in possesso dell'idoneità fisica per l'esercizio delle funzioni cui aspira;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni che dovessero intervenire successivamente;

n) i titoli di merito effettivamente allegati alla domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata da un notaio o segretario comunale del comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere, in modo esplicito, tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Art. 5.
Commissioni esaminatrici

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate, per ciascun concorso, le commissioni esaminatrici ai sensi dell'art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.
Prove di esame

I concorsi sono per titoli ed esami.

Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che il Ministero riterrà di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare ed il punteggio relativo.

Alla valutazione dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consisteranno in una prova pratica di officina ed in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma relativo al concorso prescelto, tra quelli indicati nell'allegato *B*. Saranno ammesse a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato la votazione di almeno 7 decimi nella prova pratica. La prova orale non si intenderà superata se i candidati non otterranno la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Presentazione dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina, in virtù delle norme vigenti dovranno inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente, entro quindici giorni a partire dalla data in cui hanno sostenuto la prova orale, tutti i certificati rilasciati nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie
Dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, saranno approvate, con decreto ministeriale, le graduatorie generali di merito dei candidati che hanno superato le prove dei concorsi, sulla base dell'ordine di tali graduatorie saranno dichiarati i vincitori dei concorsi stessi.

I predetti decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie generali di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quelle dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

Gli aspiranti dichiarati vincitori dei concorsi riceveranno apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, essi saranno invitati, con la stessa comunicazione, a presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta, i documenti sottoelencati, tutti in carta legale:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti l'idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di idoneità dell'aspirante deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) documenti concernenti la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta legale per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta legale come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva rilasciato dal sindaco.

Dei documenti elencati i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi della data di ricevimento della comunicazione di invito di cui all'art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 5) (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera prima menzionati.

Art. 10.

Nomina

I vincitori dei concorsi che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina a tecnici esecutivi in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, con assegnazione alle sedi indicate per ciascun concorso.

Agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 52

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . il . ., e residente in . (provincia di .) via . n. c.a.p. chiede di essere ammesso al concorso pubblico a . . posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di . . (specialità . .).

Fa presente (1) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .;

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . (4);

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo: .

Firma . . (5)

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalle norme che consentono l'elevazione di tale limite massimo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.

(3) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali ne devono indicare gli estremi.

(4) Da *omettere in caso negativo; se affermativo indicare* dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

1) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO A SETTE POSTI DI TECNICO ESECUTIVO CON ASSEGNAZIONE ALLA SUCCURSALE DI ASIAGO DELL'OSSERVATORIO DI PADOVA E L'OBBLIGO DEL LAVORO NOTTURNO.

Pratica di lavoro in officina meccanica (lavoro al tornio, alla fresatrice, rettificatrici, trapani, ecc.). Conoscenze di elettrotecnica, elettronica e fotografia a livello esecutivo. Pratica di lavorazioni ottiche (levigatura di specchi e lenti e relativi controlli ottici). Nozioni di astronomia elementare.

Conoscenza e uso dei principali strumenti astronomici (telescopi riflettori e rifrattori; orologi a pendolo, a quarzo; spettrografi) Sviluppo, fissaggio e stampa di materiale fotografico, in bianco e nero e a colori.

Operazioni di controllo e guida di telescopi astronomici.

Il candidato dovrà dar prova della sua capacità di assistenza al lavoro notturno degli astronomi e di guida di telescopi a largo campo, tipo Schmidt.

2) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO A QUATTRO POSTI DI TECNICO ESECUTIVO IN PROVA PRESSO L'OSSERVATORIO VESUVIANO DI ERCOLANO (NAPOLI).

Conoscenza di tutti gli strumenti di officina (legno e ferro) e loro uso.

Disegno meccanico.

Conoscenza di sistemi di misura del tempo e loro controllo.

Nozioni di radiotecnica.

Nozioni generali di fisica e matematica secondo i programmi delle scuole medie inferiori.

Nozioni generali sui sismografi, gravimetri, variografi magnetici ed apparecchi meteorologici.

La prova pratica consisterà o nel congegnare parti di apparecchi in uso negli osservatori geofisici e vulcanologici, o nella esecuzione di parti elettriche e meccaniche secondo progetti indicati, o nel disegno e discussione di congegni meccanici o schemi elettrici.

3) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO (SPECIALITA' MECCANICA).

Conoscenza di tutti i principali strumenti di officina (torni, fresatrici, ecc.) e del loro impiego in meccanica ed in ottica per la costruzione, riparazione e restauro di strumentazione scientifica; lettura ed interpretazione di disegni quotati; conoscenza delle principali parti meccaniche di un telescopio; meccanismi per il moto orario, per il trascinamento delle cupole, ecc.

4) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO (SPECIALITA' ELETTROTECNICA).

Elementi di elettrotecnica e di elettronica; motori elettrici; impianti elettrici e normativa; costruzione di semplici apparecchiature elettroniche su schema prefissato.

5) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO A QUATTRO POSTI DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA (SPECIALITA' MECCANICA, COMUNE E DI PRECISIONE, E NOZIONI DI OTTICA), CON L'OBBLIGO DEL LAVORO NOTTURNO.

Capacità di interpretare un disegno costruttivo meccanico e di realizzare pezzi meccanici al banco o con le comuni macchine utensili (tornio, fresatrice, trapano, etc.), ed eseguire il necessario aggiustaggio.

Nozioni pratiche di meccanica, comune e di precisione, e di ottica elementare, che permettano di provvedere al funzionamento ed alla manutenzione degli strumenti di normale impiego negli osservatori astronomici, come telescopi, riflettori, e rifrattori.

Operazioni di controllo e guida di telescopi astronomici.

Il candidato dovrà dar prova della sua capacità di assistenza al lavoro notturno degli astronomi e di guida di telescopi a largo campo tipo Schmidt.

6) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO A TRE POSTI DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA (SPECIALITA' ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA), CON L'OBBLIGO DEL LAVORO NOTTURNO.

Conoscenze teoriche e pratiche di elettrotecnica e di elettronica che permettano di interpretare lo schema di un semplice circuito elettrico o elettronico e di realizzarlo, nonchè di usare, correttamente strumenti di misura elettrici o per elettronica, per il controllo di semplici circuiti, su impianti o su strumenti astronomici.

Operazioni di controllo e guida di telescopi astronomici.

Il candidato dovrà dar prova della sua capacità di assistenza al lavoro notturno degli astronomi e di guida di telescopi a largo campo, tipo Schmidt.

(5193)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di commesso

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978 con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico ad un posto di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, ad un pósto di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il vincitore del concorso verrà assegnato alla sede centrale della predetta Direzione generale con l'obbligo di permanervi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di assunzione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso della licenza di scuola elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 50 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) di essere in possesso della licenza di scuola elementare;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

I candidati dovranno, inoltre, indicare l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i titoli di merito attinenti alla qualifica per la quale concorrono.

I titoli valutabili, da presentare in originale o copia autenticata, sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato come commesso o qualifiche equiparate, ovvero come operaio guardiano presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risulti la durata dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio quale usciere, guardiano o qualifiche affini presso società, ditte o aziende private da cui risulti la durata dei servizi prestati, con l'indicazione dell'avvenuto versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, non-

chè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso il competente tribunale o camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi a posti di commesso, o qualifiche equiparate, ovvero di operaio guardiano rilasciati dalle amministrazioni competenti;

4) idoneità conseguita nel colloquio per l'assunzione con contratto a termine triennale presso la Direzione generale dell'aviazione civile per lo svolgimento di mansioni ausiliarie, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

5) attestati di servizio prestato come carabiniere, agente di pubblica sicurezza, guardia di finanza, agente di custodia, vigile del fuoco e nei Corpi di vigilanza in genere da cui risultino la durata dei servizi stessi;

6) diploma di scuola media inferiore;

7) patente di guida almeno di categoria « B ».

Non saranno presi in considerazione titoli che non abbiano attinenza con la qualifica per cui si concorre o che non contengano tutte le indicazioni richieste ovvero presentati in copie non autenticate.

Non è ammessa in nessun caso la presentazione o l'invio di titoli dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre il vincitore saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Il candidato risultato vincitore dovrà presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

Il candidato già in servizio nell'amministrazione dello Stato quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5).

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, o in servizio di polizia, quale appartenente al Corpo guardie di pubblica sicurezza, è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6). In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il vincitore al fine di accertare se risulti fisicamente idoneo al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato potrà essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Sarà, in ogni caso, dichiarato non idoneo il candidato che, per le condizioni di salute o per precedenti morbosi, potrebbe trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetto ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato commesso in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tale ipotesi spetterà all'interessato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esentato dal periodo di prova il vincitore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a ispettore principale od equiparata, presidente;

quattro funzionari della predetta Direzione generale con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparata, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1980

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Trasporti, foglio n.* 371

ALLEGATO A

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale
Via Cristoforo Colombo 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . residente a . . in via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . il . (indicare, eventualmente il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . presso . .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1)

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . (indicare il c.a.p.).

Data, . .

Firma (3)

.

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ovvero di non aver prestato servizio militare perché .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . al . . presso . . e che tale servizio è cessato a motivo di .

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(5139)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centocinquantadue posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile.

Le prove scritte del concorso, per esami, a centocinquantadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1980, avranno luogo nei giorni 12 e 13 settembre 1980, alle ore otto, nelle sedi e nei locali seguenti:

Cagliari:

presso il liceo scientifico «Pacinotti», via Liguria n. 3, Cagliari, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Sardegna.

Firenze:

presso la facoltà di ingegneria, viale Morgagni n. 44, Firenze, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Toscana;

presso l'istituto di patologia generale, viale Morgagni n. 50, Firenze, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Emilia-Romagna.

Genova:

presso la facoltà di ingegneria - padiglione «D» - Fiera del Mare, piazzale Kennedy, Genova, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza delle seguenti regioni: Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia.

Napoli:

per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Campania, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz n. 11, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C;

presso il palazzo Fondi, via Medina n. 24, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: D, E, F, G, H, I, J, K;

presso il Politecnico, facoltà di ingegneria, piazza Tecchio, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Padova:

presso l'istituto tecnico industriale «Marconi», via Manzoni, 80, Padova, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza delle regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia.

Palermo:

presso la Fiera del Mediterraneo, Palermo, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Sicilia.

Reggio Calabria:

per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza delle regioni: Calabria, Puglia e Basilicata, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico commerciale «Raffaele Piria», via Piria, n. 1, Reggio Calabria, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M;

presso la scuola media «Spanò Bolani», via Lemos, Reggio Calabria, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Roma:

per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza delle regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo dei congressi - E.U.R., piazzale Kennedy, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O;

presso il palazzo degli esami via G. Induno n. 4, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

(5354)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sedici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 7, parte seconda, del 1° marzo 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia n. 2 del 28 giugno 1978, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sedici posti di sostituto, bandito con ordinanza del 28 settembre 1977.

(4698)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 28 maggio 1980 pubblica il decreto ministeriale 25 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo stesso anno, registro n. 8, foglio n. 384, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 21 marzo 1979.

(5352)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quindici posti, elevati a diciotto, di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 28 maggio 1980 pubblica il decreto ministeriale 27 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo stesso anno, registro n. 8, foglio n. 383, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quindici posti, elevati a diciotto, di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano, bandito con decreto ministeriale 23 marzo 1979.

(5353)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, ad un posto di statistico nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 5 del 1980 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 28 maggio 1980 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 368, che approva la graduatoria del concorso, per esami, ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

(5292)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a ventisei posti, elevati a trenta, di consigliere nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 5 del 1980 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 28 maggio 1980 è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 185, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a ventisei posti, elevati a trenta, di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1979.

(5293)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a cinquantacinque posti, elevati a novantasei, di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 5 del 1980 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 28 maggio 1980 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 50, che approva la graduatoria del concorso, per titoli, a cinquantacinque posti, elevati a novantasei, di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 24 febbraio 1979.

(5294)

REGIONE LOMBARDIA

Revoca del bando di concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

Con decreto 31 gennaio 1980, n. 16/San/Bg, del presidente della regione Lombardia, è stato revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1975, bandito con decreto 21 luglio 1976, n. 441/San.

(5142)

OSPEDALI DI OSTIGLIA POGGIO RUSCO, QUISTELLO E SERMIDE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggio Rusco (Mantova).

(1845/S)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marostica (Vicenza).

(1844/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

E' richiesto il rapporto di lavoro a tempo pieno e la disponibilità del medico ad essere utilizzato anche presso altri enti ospedalieri o presidi sanitari come da art. 12 della legge regionale dell'Emilia Romagna 10 marzo 1976, n. 12 e dagli accordi sindacali raggiunti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(1833/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FONDI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente del pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fondi (Latina).

(1859/S)

OSPEDALE INFERMI « E. FRANCHINI » DI MONTECCHIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

(1838/S)

OSPEDALE CIVILE DI LANUSEI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di primario e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di primario e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di emodialisi;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria;

cinque posti di assistente di pronto soccorso;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lanusei (Nuoro).

(1840/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' L. E G.G. PONTI » DI ARONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arona (Novara).

(1843/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente medico del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieti.

(1834/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GELA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di laboratorio di analisi;
due posti di assistente di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gela (Caltanissetta).

(1846/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di malattie infettive;
un posto di aiuto di centro trasfusionale;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gela (Caltanissetta).

(1847/S)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI GALLIATE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(1835/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(1832/S)

OSPEDALE « O.P. CASTIGLIONI » DI FORMIGINE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formigine (Modena).

(1837/S)

OSPEDALE « MONTE DEI POVERI » DI RUTIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rutigliano (Bari).

(1836/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(1841/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MOTTOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mottola (Taranto).

(1842/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1980, n. 5.

Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 6 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento, per assolvere le funzioni di programmazione dello sviluppo e di pianificazione territoriale e per favorire l'attività pianificatoria dei comprensori e degli altri enti locali provvederà — con il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e l'osservanza delle vigenti norme statali che disciplinano l'esecuzione e la diffusione dei rilevamenti aerofotogrammetrici, aerofotocinematografici e aerofotografici di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732 — alla formazione e all'aggiornamento di una carta tecnica generale del territorio provinciale.

Art. 2.

La carta generale di cui all'art. 1, predisposta mediante l'utilizzazione delle più moderne tecniche di rilevazione, sarà allestita alla scala 1:10.000 per tutto il territorio provinciale, fatta salva la facoltà di procedere alla formazione di carte in scala maggiore per determinate porzioni caratterizzate da particolarità territoriali che richiedano uno studio più attento dei fenomeni ecologici, colturali, insediativi ed urbanistici in genere.

La formazione della carta generale dovrà consentire una memorizzazione di alcuni dati significativi finalizzati all'impianto, gestione e sviluppo di un insieme di informazioni riguardanti il territorio della provincia.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità è autorizzato l'allestimento di carte tematiche al fine di attuare interventi pianificatori ed operativi di settore.

Art. 3.

La giunta provinciale affiderà i lavori di ripresa aerea, di allestimento e di elaborazione delle carte di cui all'art. 2 a ditte altamente specializzate in base ad appositi progetti e capitolati speciali d'appalto, secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.

L'aggiudicazione dei lavori per la carta alla scala 1:10.000 sarà effettuata per lotti corrispondenti a sezioni cartografiche nelle quali sarà suddiviso l'intero territorio ed in base ad un programma di priorità elaborato dalla giunta provinciale sentiti i comprensori. Le predette sezioni cartografiche potranno comprendere fasce di territorio poste in immediata adiacenza ai confini provinciali qualora ciò si rendesse tecnicamente necessario per lo studio unitario del territorio.

La giunta provinciale può avvalersi di consulenze specializzate per gli studi preparatori, i controlli, i collaudi e le altre necessità inerenti la formazione della carta tecnica provinciale.

La carta tecnica, i relativi elaborati, nonchè i dati generali e speciali, forniti a termini del successivo art. 6, saranno affidati ai servizi dell'urbanistica per la loro utilizzazione ai fini degli obiettivi della politica provinciale nonchè per la proposta d ulteriori elaborazioni.

Art. 4.

La giunta provinciale è autorizzata ad aderire ad iniziative nazionali o interregionali che abbiano lo scopo di studiare o definire norme comuni in materia di produzione cartografica.

Art. 5.

La giunta provinciale gestirà direttamente o tramite concessione la distribuzione dei prodotti cartografici e fotografici a privati e ad enti pubblici, nel rispetto delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, ed alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, compatibilmente con le proprie esigenze di utilizzazione.

La giunta provinciale stabilirà le modalità e le condizioni per la cessione del materiale di cui al primo comma e fisserà i relativi prezzi di vendita sulla base del costo di riproduzione e a titolo di parziale rimborso degli oneri di formazione, determinando peraltro condizioni di particolare favore per gli enti pubblici; i conseguenti proventi saranno introitati in un apposito capitolo del bilancio della provincia.

Art. 6.

Per l'affidamento dei lavori di ripresa aerea, di allestimento e di elaborazione delle carte, per l'affidamento delle consulenze specializzate nonchè per l'adesione ad iniziative nazionali o interregionali di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata con il successivo articolo 7, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, numero 7.

Art. 7.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1984 ed in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 150.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per l'« urbanistica » nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

Al complessivo onere di L. 1.150.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge per il periodo degli anni 1981-82, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « strutture civili », programma « territorio ed ambiente », area di intervento « urbanistica » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

Per gli esercizi successivi fino al 1984, si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 4 marzo 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1980, n. **6**.

Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 6 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria, come definite dall'art. 2, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, sono disciplinate dalla presente legge. Rimangono escluse le escavazioni negli alvei del demanio idrico statale e provinciale.

L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui al comma precedente ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali e deve essere effettuata in armonia con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente nonchè con la necessità di tutela del lavoro e delle imprese.

Titolo I

PIANO PROVINCIALE

Art. 2.

Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, la giunta provinciale predispone, approva ed aggiorna un piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali che avrà il seguente contenuto:

a) censimento e localizzazione delle aree suscettibili di attività estrattiva, riferite alle sostanze minerali di cui all'articolo 1;

b) delimitazione cartografica delle aree di cui alla lettera *a*), al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo, tenuto conto delle compatibilità con i vincoli paesaggistici ed idrogeologici, nonchè delle destinazioni contenute negli strumenti urbanistici;

c) indicazione dei comuni soggetti alla redazione del programma di attuazione di cui al successivo art. 6;

d) previsione dei consumi, secondo ipotesi a medio e lungo termine, al fine di graduare nel tempo la utilizzazione delle aree;

e) criteri e modalità generali per procedere alla suddivisione in lotti delle aree di cui alla lettera *a*), nonchè per assicurare, con uniformità su tutto il territorio provinciale, la salvaguardia dei valori ambientali, economici e produttivi ed il ripristino ambientale;

f) criteri e modalità speciali per i giacimenti di rilevante estensione e per i quali sia prevedibile un utilizzo prolungato nel tempo aventi lo scopo di assicurare, attraverso un razionale sfruttamento, la continuità dell'occupazione;

g) individuazione, per i giacimenti di rilevante estensione, delle strutture e infrastrutture necessarie e della qualità e quantità dei servizi sociali da installarvi;

h) criteri minimi in base ai quali debbono essere redatti i disciplinari di cui all'art. 9;

i) indicazione dei materiali che, di norma, debbono subire la lavorazione successiva all'estrazione, all'interno del territorio provinciale;

l) censimento, localizzazione e delimitazione cartografica delle aree necessarie per le discariche derivanti dalle attività estrattive di cui alla presente legge;

m) programma di massima di utilizzo e recupero ambientale delle aree di cui alla precedente lettera *l*).

Art. 3.

Formazione ed approvazione del piano

Per i fini di cui all'art. 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale predispone una proposta di piano.

Tutti i comuni possono far pervenire alla giunta provinciale notizie e proposte — con particolare considerazione per la situazione delle coltivazioni in atto — entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio della predisposizione del piano.

La proposta di piano viene trasmessa a tutti i comprensori le cui giunte, sentiti i comuni nel cui territorio ricadano le aree di cui alle lettere *a*) ed *l*) dell'art. 2, esprimeranno il loro parere entro novanta giorni dal ricevimento della proposta. La proposta di piano viene altresì trasmessa alla competente commissione legislativa provinciale.

Successivamente la proposta di piano è sottoposta al parere di un comitato tecnico interdisciplinare, composto a termini del successivo art. 4.

Il piano, con le modifiche resesi eventualmente necessarie a seguito dei pareri previsti dal presente articolo, è quindi approvato dalla giunta provinciale con deliberazione da pubblicare per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4.

Comitato tecnico interdisciplinare

Per l'elaborazione della proposta del piano di cui all'articolo precedente e per l'espressione dei pareri previsti dalla presente legge, è istituito un comitato tecnico interdisciplinare così composto:

1.2.3.4.5.6.7. da quattro funzionari, addetti rispettivamente alle materie dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, delle miniere e delle foreste, da un esperto in organizzazione aziendale industriale nominato dalla giunta provinciale, nonchè dal medico provinciale o suo delegato e dal capo dell'ufficio cui è affidata la polizia mineraria o da un suo delegato.

Per l'esame definitivo della proposta del piano provinciale delle sostanze minerali da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale, il comitato è integrato:

8.9. da due componenti la commissione urbanistica provinciale;

10.11. da due componenti la commissione per la tutela del paesaggio;

12.13. da due componenti il consiglio provinciale delle miniere;

14.15. da due componenti il comitato tecnico forestale;

16.17. da due esperti in organizzazione aziendale industriale, nominati dalla giunta provinciale.

Il comitato tecnico è convocato dall'assessore cui è affidata la materia delle cave e torbiere ed opera sotto la sua direzione.

Il comitato è nominato dalla giunta provinciale; i componenti di cui ai numeri da 8 a 15 sono designati dai presidenti dei rispettivi organi collegiali.

Per i componenti di cui ai numeri da 1 a 5 sono nominati anche dei supplenti.

Per il funzionamento e la durata del comitato, per la chiamata di eventuali esperti, nonchè per i compensi da attribuire ai commissari, si applicano le norme in vigore per la commissione urbanistica provinciale.

I componenti di cui ai numeri da 8 a 17 restano in carica per il periodo necessario per l'esame del piano delle sostanze minerali ovvero delle sue varianti o aggiornamenti.

Art. 5.

Effetti del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e modalità di coordinamento con i piani urbanistici

Nell'ambito delle localizzazioni a termini delle lettere *a*) ed *l*) dell'art. 2, non sono ammesse, negli strumenti urbanistici, destinazioni incompatibili con le possibilità di sfruttamento.

Destinazioni diverse sono tuttativa consentite solo per aree da vincolare ad uso pubblico, purchè non vengano apprezzabilmente diminuite le possibilità di sfruttamento a livello comprensoriale o provinciale; in tal caso sulla diversa destinazione dovrà esprimersi, in sede di esame del relativo piano urbanistico, il consiglio provinciale delle miniere.

In relazione a quanto disposto dai commi che precedono, il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali viene trasmesso ai comprensori, nonchè ai comuni ricadenti nei comprensori non ancora dotati del piano comprensoriale.

I comprensori dotati di piano comprensoriale debbono adeguarlo, entro due mesi, alle indicazioni contenute nel piano provinciale. Tale adeguamento può essere fatto, qualora possibile, anche attraverso la sola predisposizione o variazione dei piani generali di zona previsti dall'art. 14 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

Relativamente ai piani comprensoriali già adottati alla data della comunicazione prevista dal terzo comma, per i quali non sia ancora ultimato l'esame da parte della giunta provinciale, l'adeguamento di cui al presente articolo può essere effettuato tramite le modifiche d'ufficio consentite dall'art. 8 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

In assenza di piani comprensoriali adottati, i comuni sono tenuti ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle indicazioni contenute nel piano provinciale entro due mesi dalla comunicazione di cui al terzo comma.

Ad analoghi adeguamenti si procede nel caso di variazioni o aggiornamenti del piano provinciale.

Art. 6.
Programmi di attuazione

L'attuazione del piano provinciale avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione a scala comunale che delimitano le zone, nelle quali debbono realizzarsi le previsioni del piano stesso e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non superiore ad anni diciotto.

Il programma pluriennale, quando sia reso obbligatorio dal piano provinciale, è adottato con deliberazione del consiglio comunale da assumersi entro sei mesi dall'approvazione del piano stesso, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4.

Titolo II
COLTIVAZIONE DELLE CAVE E DELLE TORBIERE

Art. 7.
Coltivazione delle cave e delle torbiere
Autorizzazione comunale

La coltivazione delle cave e delle torbiere e, di regola, consentita al proprietario del terreno sul quale è sito il giacimento o a chi ne dimostri la disponibilità ed è soggetta ad autorizzazione comunale da esercitarsi secondo le norme contenute nella presente legge ed in un disciplinare redatto secondo un modello-tipo approvato dalla giunta provinciale su parere del comitato tecnico di cui all'art. 4.

L'autorizzazione è accordata per un periodo corrispondente al programma di utilizzazione previsto dal disciplinare e, di norma, ha inizio e termine nel periodo estivo.

Nessuna nuova autorizzazione può essere accordata dal comune per sostanze minerali o per aree non previste dal piano di cui all'art. 2, ovvero al di fuori dei programmi di attuazione di cui all'articolo precedente, qualora resi obbligatori.

L'autorizzazione, salvo il preventivo assenso dell'ente concedente, non è cedibile e può essere sospesa o revocata quando il titolare non ottemperi agli obblighi del disciplinare o vi sia pericolo per la stabilità del suolo o per la tutela dell'ambiente o della salute, o quando siano violate le norme relative ai contratti di lavoro, nonchè quando sopravvengano esigenze di prevalente interesse pubblico; in questo ultimo caso potrà essere stabilito un equo indennizzo.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti sostituisce e comprende tutte le autorizzazioni previste dalle leggi provinciali e si riferisce anche alle opere necessarie all'esercizio della cava o torbiera, ivi comprese le discariche comuni a più cave, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 della legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7.

Art. 8.
Domanda per ottenere l'autorizzazione

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve presentare domanda al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'area per la quale l'autorizzazione medesima viene richiesta.

La domanda deve contenere:

1) le generalità ed il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica; l'indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di una società o impresa cooperativa;

2) l'indicazione della cava o torbiera e la dimensione dell'area oggetto della domanda;

3) il materiale o i materiali oggetto di coltivazione;

4) il tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione;

5) i programmi per la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

a) programma di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava ed i metodi di coltivazione da adottare; in esso deve essere specificatamente indicato come si intende realizzare e garantire l'integrale sfruttamento dei materiali suscettibili di utilizzazione economica;

b) programma di sfruttamento che specifichi la sede ove avviene la lavorazione del materiale estratto, la gamma dei prodotti mercantili trattati e le previsioni di impiego della manodopera;

c) piano di investimenti, piano finanziario, piano economico, il tutto opportunamente tempificato;

d) il programma dei servizi sociali da realizzare qualora questi non siano già previsti dal piano di cui all'art. 2;

e) la documentazione attestante la libera disponibilità dei terreni interessati;

f) i progetti delle opere necessarie all'esercizio della cava o torbiera, ivi compresi gli impianti fissi, le infrastrutture, i servizi, le discariche;

g) ogni altro documento che il richiedente ritenga utile al fine del completamento della domanda.

La domanda e gli allegati debbono essere presentati in triplice copia.

Art. 9.
Istruttoria delle domande

Il sindaco, ricevuta la domanda di autorizzazione e riscontratane la regolarità, entro quindici giorni la invia, con la documentazione allegata, al comitato di cui all'art. 4, il quale deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Il comitato si esprime sull'ammissibilità della domanda riscontrando se la stessa si riferisce a sostanze minerali e ad aree previste dal piano di cui all'art. 2; il comitato riscontra altresì se il programma complessivo di utilizzo come risulta dalla documentazione di cui all'art. 8 corrisponde a criteri di proficuo, corretto ed integrale sfruttamento del giacimento secondo le finalità e le modalità indicate dal piano.

Il comitato, in relazione alle condizioni particolari del giacimento richiesto, può indicare ogni eventuale clausola da inserire nel disciplinare al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal piano, specificando quali siano quelle da ritenersi vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione.

Quando nel programma di sfruttamento di cui alla lettera *b*) dell'art. 8 sia prevista la lavorazione del materiale estratto al di fuori del territorio provinciale, deve essere sentito il parere vincolante dalla giunta provinciale.

Il comitato indica altresì l'ammontare della cauzione, da prestarsi anche sotto forma di fideiussione bancaria, che deve essere versata dal richiedente, prima del rilascio dell'autorizzazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare, precisando quali di tali adempimenti possano dar luogo all'incameramento totale o parziale della cauzione stessa.

Il sindaco, acquisito il parere di cui ai commi precedenti, entro quindici giorni rilascia l'autorizzazione corredata del relativo disciplinare nonchè la concessione edilizia per le opere di cui all'art. 8, lettera *f*); in ogni caso le indicazioni contenute nella documentazione di cui al precedente art. 8 sono vincolanti per il titolare dell'autorizzazione, qualora il disciplinare non disponga espressamente in maniera diversa.

Qualora il sindaco non provveda agli adempimenti nei termini previsti dai commi precedenti, vi si sostituisce la giunta provinciale per la parte di competenza.

Il sindaco è tenuto ad inviare copia di ogni autorizzazione rilasciata e del relativo disciplinare agli uffici provinciali di sorveglianza.

Art. 10.
Sorveglianza sulla coltivazione

La sorveglianza sulle attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere è effettuata dagli uffici provinciali a ciò preposti. La sorveglianza è diretta al controllo del rispetto delle disposizioni della presente legge e dei singoli disciplinari. Ai fini dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione i medesimi uffici segnalano al sindaco e alla giunta provinciale le attività di coltivazione svolte senza la prescritta autorizzazione o in difformità alla stessa; le situazioni di pericolo a persone o a cose, sotto il profilo igienico-sanitario e geologico; i danni emergenti all'ambiente o a beni di interesse storico ed infine le situazioni di pregiudizio per il razionale ed integrale sfruttamento del giacimento.

In casi di comprovata urgenza o di pericolo gli uffici di sorveglianza possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività di coltivazione o impartire prescrizioni particolari.

Detti provvedimenti decadono qualora, entro cinque giorni dalla loro adozione, il sindaco non li convalidi.

Nel corso dell'autorizzazione gli uffici provinciali di sorveglianza possono proporre al comune modificazioni al disciplinare in vista di un più razionale sfruttamento del giacimento o in considerazione di obiettive modificazioni sulla situazione di mercato.

Analoga richiesta di modificazione del disciplinare può essere presentata, con congrua motivazione, dal titolare dell'autorizzazione.

In questo caso il sindaco, udito il comitato tecnico di cui all'art. 4, dispone le modificazioni al disciplinare stesso. Il sindaco e la giunta provinciale possono disporre, in ogni momento, controlli e verifiche per accertare la regolarità dell'attività di coltivazione, il rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela fisica dei lavoratori, nonchè per prevenire l'insorgere di cause di malattie.

Con deliberazione della giunta provinciale saranno indicati gli uffici preposti alla sorveglianza per il raggiungimento delle finalità di cui al primo comma e saranno altresì fissate le direttive necessarie allo svolgimento del servizio.

Art. 11.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Oltre i casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, l'autorizzazione può essere sospesa quando, previa diffida, non venga ottemperato agli obblighi risultanti dal disciplinare, esclusi quelli previsti dal quinto comma dell'art. 9, o comunque alle prescrizioni impartite dagli uffici di sorveglianza o dal comune.

L'autorizzazione decade, oltrechè nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 20, quando, dopo un provvedimento di sospensione, il titolare dell'autorizzazione incorra nuovamente nelle ipotesi previste dal primo comma.

L'autorizzazione può essere altresì revocata quando l'ulteriore coltivazione delle cave possa pregiudicare la stabilità del suolo o l'assetto ecologico; può altresì essere revocata quando venga accertato che non è stabilmente assicurata l'occupazione nei termini indicati nella documentazione accompagnatoria della domanda o comunque nel disciplinare.

La sospensione e la revoca sono dichiarate dal sindaco e debbono essere notificate al titolare dell'autorizzazione ed agli uffici provinciali di sorveglianza.

Quando ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti ed il sindaco non vi provveda, la giunta provinciale può in ogni momento intimare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione fissando un congruo termine per l'adozione del relativo provvedimento; decorso inutilmente tale termine, la giunta provinciale dichiara la sospensione, rispettivamente la revoca, notificando il provvedimento al sindaco ed al titolare dell'autorizzazione.

Titolo III
PROPRIETÀ COMUNALI

Art. 12.
Proprietà comunali

Il comune, nel cui territorio ricada interamente o parzialmente una delle aree suscettibili di attività estrattiva di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, deve, entro sei mesi dall'adozione del piano provinciale e udito il parere del comitato di cui all'art. 4, dividere il territorio di sua proprietà in lotti di estrazione dando a ciascuno di essi dimensioni sufficienti ad una razionale coltivazione.

Nella suddivisione dovranno essere rispettati i criteri indicati dal piano secondo quanto previsto nella seconda parte della lettera *e*) dell'art. 2, nonchè dai programmi di attuazione di cui al precedente art. 6.

Nella deliberazione di cui al primo comma possono essere indicate le priorità di sfruttamento.

Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo le domande di autorizzazione devono riferirsi esclusivamente ai lotti così determinati.

Qualora l'area di cui al primo comma sia soggetta al diritto di uso civico, deve essere sentito il parere del comitato di amministrazione separata dei beni di uso civico, ove esista.

Il comitato deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevole.

Art. 13.
Disciplinare delle zone di proprietà comunale

Il comune, anche con deliberazione distinta per ogni lotto individuato a termini dell'articolo precedente, dispone per ognuno di essi un progetto contenente tutte le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 8, nonchè la situazione planoaltimetrica attuale inviando il medesimo al comitato tecnico di cui all'art. 4.

Il comitato si esprime su di esso nei modi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 9.

Acquisito il parere di cui al precedente comma, il comune adotta il disciplinare relativo ad ognuno dei lotti individuati a termini dell'articolo precedente, con deliberazione distinta per ognuno di essi.

Art. 14.
Modalità di concessione delle zone di proprietà comunale

Lo sfruttamento dei lotti istituiti a sensi dell'art. 12 può essere concesso a terzi solo mediante asta pubblica o licitazione privata.

Nel caso di licitazione privata gli inviti dovranno essere estesi a non meno di otto ditte.

E' ammessa la trattativa privata solo quando l'asta pubblica o la licitazione privata non abbiano avuto esito.

L'asta, la licitazione o la trattativa privata, quando consentita, sono effettuate sulla base di un capitolato che deve contenere il disciplinare come deliberato a termini dell'articolo precedente.

Il canone di concessione deve fare riferimento al volume del materiale da estrarre.

Qualora i lotti di estrazione siano soggetti al diritto di uso civico, dovrà essere sentito il parere del comitato di amministrazione separata dei beni di uso civico, ove esista, il quale deve esprimersi entro trenta giorni.

Qualora il comitato suddetto non esprima il proprio parere entro il termine sopra indicato, questo si intende favorevole.

L'aggiudicazione dei lotti a termini dei precedenti commi tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della presente legge.

Nessuno può essere titolare di più di una concessione contemporanea.

E' tuttavia ammessa la concessione di più lotti quando il richiedente sia una società cooperativa o quando la domanda sia presentata da più imprese che intendano associarsi e presentino e assumano impegno di attuare un programma di lavorazione del materiale estratto da realizzarsi in nuovi stabilimenti situati sul territorio provinciale.

Quando, nel corso del periodo previsto dall'autorizzazione, il titolare preveda che le condizioni di mercato consentano un apprezzabile ampliamento dell'attività, può chiedere l'assegnazione di eventuali lotti contigui o che comunque possano costituire il naturale preseguimento dell'attività estrattiva.

L'assegnazione dei lotti di cui al comma precedente è comunque subordinata all'impegno di aumentare congruamente la manodopera impiegata. A tal fine il richiedente deve presentare apposita domanda, accompagnata da tutti gli elementi previsti dall'art. 8 della presente legge, nella quale devono essere dettagliatamente indicati i livelli di aumento dell'occupazione.

Sulla domanda deve essere sentito il parere del comitato di cui all'art. 4 della presente legge, il quale si deve esprimere anche sulla congruità dell'aumento dell'occupazione.

L'assegnazione dei lotti di cui al primo comma del presente articolo avviene, per quanto attiene al canone, alle condizioni previste in sede di assegnazione del lotto originario.

Art. 15.

Canone annuale. Revisione

Il canone di concessione dei lotti di proprietà comunale è determinato annualmente in relazione al prezzo di aggiudicazione ed al volume di materiale estratto.

Il volume del materiale estratto è determinato mediante raffronto tra la situazione planoaltimetrica di cui al primo comma dell'art. 13 e quella rilevata alla fine di ogni anno di concessione, dedotto il volume del materiale che è risultato estratto negli anni precedenti.

Il canone è soggetto alle variazioni dell'indice del costo della vita come risulta dai dati dell'Istituto centrale di statistica.

Qualora, nel corso della concessione, si accerti che parte del materiale estratto risulti difforme per qualità rispetto a quello indicato nel programma di cui all'art. 8, il concessionario ha diritto di escludere, ai fini del calcolo del canone annuale, il materiale stesso.

A tal fine il concessionario può chiedere una o più verifiche al comune. Le spese relative sono a carico del richiedente.

La quantità di materiale da escludere dal calcolo del canone e determinata in contradditorio con le parti. Il provvedimmento è adottato dal comune su conforme parere degli uffici provinciali preposti alla sorveglianza. Non è ammessa esclusione per materiale estratto anteriormente alla data della richiesta di verifica.

Qualora gli uffici di sorveglianza verifichino, anche a richiesta del titolare della concessione, che la zona non presenta i requisiti qualitativi previsti dal programma di cui all'art. 8 e l'ulteriore coltivazione sia antieconomica, la concessione puo essere rinunciata.

In questo caso il titolare della concessione non ha diritto ad alcun indennizzo.

Art. 16.

Zone di proprietà comunale contigue

Il concessionario che abbia coltivato correttamente e senza rilievi uno dei lotti di proprietà comunale di cui all'art. 12, ha diritto di partecipare alla licitazione privata o alla trattativa privata, quando ammessa, per l'aggiudicazione di un lotto che sia contiguo a quello già da lui coltivato o che, comunque, possa costituire il naturale proseguimento della coltivazione.

Titolo IV

PROPRIETA' PRIVATE

Art. 17.

Proprietà private

Nei confronti del proprietario di fondi ricompresi nelle aree indicate nel piano provinciale di cui all'art. 2 che non provveda direttamente alla coltivazione del giacimento o non ne conceda ad altri il diritto, entro i termini indicati dai programmi di attuazione previsti dall'ultimo comma dell'art. 6 e comunque dopo apposita diffida, il comune procede alla espropriazione dei fondi stessi a termini della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni.

Il comune è tenuto ad iniziare la coltivazione delle cave o torbiere o l'utilizzo delle discariche comuni a più cave entro i quattro mesi successivi alla data dell'esproprio ed a raggiungere entro i successivi otto mesi uno sfruttamento della cava ritenuto adeguato all'importanza del giacimento dal comitato di cui all'art. 4.

La mancata attuazione di quanto previsto nel comma precedente può comportare, su richiesta degli interessati, la retrocessione dei fondi stessi all'espropriato, ai sensi della normativa provinciale sulle espropriazioni.

Con l'entrata in vigore del piano di cui all'art. 2, l'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, non trova più applicazione. Le istruttorie in corso seguono le procedure di cui ai commi precedenti.

Titolo V

RICERCA DI NUOVI GIACIMENTI

Art. 18.

Ricerca di nuovi giacimenti

In attesa dell'approvazione del piano di cui all'art. 2 ovvero fuori dalle aree indicate dallo stesso, la ricerca di nuovi giacimenti è autorizzata dal sindaco su conforme parere del comitato di cui all'art. 4. La durata dell'autorizzazione non può eccedere i due anni.

La relativa domanda deve essere corredata di una relazione tecnica indicante i motivi che giustificano la ricerca, le modalità della medesima ed i tempi di realizzo.

I risultati della ricerca, devono essere trasmessi, ogni trimestre, mediante un'apposita relazione da redigersi secondo un modello indicato dagli uffici di sorveglianza, alla giunta provinciale la quale può procedere, sulla base di essi, alla modificazione del piano provinciale di cui all'art. 2.

Qualora la ricerca dia esito positivo e sempreché sia stato provveduto alla modificazione del piano a termini del precedente comma, il titolare della ricerca ha diritto di ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava per la durata massima di anni nove, secondo le norme di un disciplinare preventivamente approvato dal comitato di cui all'art. 4 su domanda da presentarsi a termini dell'art. 8.

Qualora la ricerca sia stata effettuata su fondi di proprietà comunale, il canone di concessione viene determinato mediante trattativa privata. Circa la congruità del canone così determinato deve essere sentito il parere del comitato di cui all'art. 4.

L'autorizzazione di cui al primo comma si riferisce anche alle opere necessarie alla ricerca.

Titolo VI

INTERVENTI PROVINCIALI E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 19.

Infrastrutture e servizi sociali

La provincia provvede a realizzare le infrastrutture ed i servizi sociali previsti dalla lettera *g*) dell'art. 2, secondo modalità e finanziamenti che saranno determinati con appositi provvedimenti legislativi.

La giunta provinciale determina comunque il canone e le relative modalità di pagamento che ogni titolare di autorizzazione è tenuto a versare alla provincia, rapportandolo ai costi sostenuti ed al numero delle autorizzazioni che possono beneficiare delle infrastrutture e dei servizi sociali sopraddetti.

Il sindaco non può rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 7 se non previa documentazione dell'avvenuto pagamento del canone determinato dalla giunta provinciale ai sensi del precedente comma.

Quando il comune abbia provveduto, a mezzo di finanziamenti in tutto o in parte propri, a realizzare infrastrutture o servizi previsti dalla lettera *g*) dell'art. 2 della presente legge o comunque destinati alle aree suscettibili di attività estrattiva, può procedere alla determinazione dei canoni previsti dal secondo comma, con le modalità previste dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 20.

Gestione dei servizi

I servizi sociali realizzati dalla provincia a termine del precedente articolo sono gestiti, con le modalità indicate dalla giunta provinciale, dal comune nel quale si trovano.

I costi di gestione vengono annualmente ripartiti fra tutti i titolari delle autorizzazioni che ne beneficiano secondo il numero dei dipendenti da ciascuno di essi occupati nell'anno al quale i costi si riferiscono.

Qualora il titolare non provveda tempestivamente al versamento al comune delle somme di cui al comma precedente, l'autorizzazione è revocata.

Titolo VII
CAVE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 21.
Autorizzazione comunale

Anche fuori dalle previsioni del piano di cui all'art. 2 della presente legge, il sindaco, su conforme parere del comitato tecnico interdisciplinare, può rilasciare l'autorizzazione alla coltivazione ed all'esercizio di cave per l'esecuzione di opere di interesse pubblico, limitando la durata e la quantità di materiale estraibile a quanto strettamente necessario alla costruzione dell'opera stessa.

La relativa domanda deve essere corredata:

a) dalla documentazione attestante la disponibilità del suolo;

b) da un progetto di coltivazione con relativa illustrazione cartografica, comprensivo dei lavori di sistemazione finale del terreno.

L'istruttoria è svolta in conformità alle norme dettate dallo art. 9 della presente legge in quanto applicabili.

Titolo VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 22.
Piani stralcio

In attesa dell'approvazione del piano di cui all'art. 2, la giunta provinciale ha facoltà di predisporre ed approvare, su proposta del comitato di cui all'art. 4, piani stralcio limitatamente ad una o più sostanze minerali o ad uno o più comuni o comprensori, allorquando appaia urgente addivenire alla determinazione e localizzazione delle relative risorse.

Si applicano ai piani stralcio le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, nonchè gli effetti propri del piano di cui allo art. 2 della presente legge.

L'efficacia dei piani stralcio cessa in occasione dell'approvazione del piano di cui all'art. 2.

Art. 23.
Proroga concessioni

Coloro che alla data del 28 dicembre 1978 erano titolari, a qualsiasi titolo, di concessione o autorizzazioni provvisorie per la coltivazione di giacimenti delle sostanze minerali di cui allo art. 1 della presente legge, di proprietà dei comuni o soggette a diritti di uso civico, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività fino alla suddivisione in lotti di cui all'art. 12 e comunque non oltre il 31 dicembre 1981, purchè presentino domanda al sindaco corredata della documentazione di cui all'art. 8, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di cui al precedente comma, il comitato tecnico di cui all'art. 4 determina, sentito il sindaco ed il richiedente, le condizioni tecniche da rispettare per il proseguimento dell'attività.

Le concessioni o autorizzazioni pluriennali in atto al 28 dicembre 1978, che giungano a scadenza prima della suddivisione in lotti di cui all'art. 12, sono prorogate di diritto fino alla suddivisione medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 1981, alle condizioni previste dai relativi disciplinari.

Qualora dalla suddivisione in lotti di cui all'art. 12 risulti che in uno dei lotti è in atto una concessione o una autorizzazione comunale, il titolare della medesima è autorizzato a continuare la coltivazione fino all'esaurimento del lotto stesso nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

In questo caso si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Nel caso di cui al primo e terzo comma gli eventuali canoni di concessione od affittanza relativi allo sfruttamento delle proprietà comunali sono aggiornati in base alle variazioni del costo della vita calcolato in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica. L'amministrazione proprietaria, sentito l'interessato ed il comitato tecnico di cui all'art. 4, può determinare indici di aggiornamento dei canoni in relazione alle obiettive condizioni di sfruttamento riferiti anche alle singole aree o ai singoli lotti.

Resta ferma la scadenza dei contratti di affittanza o delle altre forme di concessioni pluriennali aventi termine oltre la suddivisione in lotti di cui all'art. 12, a meno che le stesse non rientrino in quanto previsto dal quarto comma del presente articolo.

Nei casi previsti nel presente articolo, qualora l'area su cui insiste l'attività di cava sia soggetta al diritto di uso civico, il sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza sentito il parere del comitato di ASUC, ove esista.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili, con l'assenso del concedente, anche a favore di quei soci che, dopo lo scioglimento di una società cooperativa, proseguono l'attività estrattiva.

E' consentita l'unificazione di concessioni o autorizzazioni relative a superfici contigue, qualora si renda necessaria ai fini di un corretto sfruttamento, previo parere favorevole del comitato tecnico interdisciplinare.

Art. 24.
Autorizzazioni provvisorie

Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 2 della presente legge, il sindaco è autorizzato a rilasciare, su conforme parere del comitato tecnico interdisciplinare, l'autorizzazione provvisoria, per un periodo limitato al 31 dicembre 1981, alla apertura di nuove cave, nonchè alla prosecuzione della coltivazione e all'eventuale ampliamento di quelle esistenti.

Il comitato tecnico interdisciplinare si esprime anche in ordine all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia fidejussoria a tutela dell'esatta esecuzione delle opere prescritte.

La coltivazione delle cave e torbiere funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata presentata denuncia ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, o che dispongano di regolare autorizzazione ai sensi della normativa in vigore, può essere provvisoriamente proseguita, purchè entro tre mesi dalla medesima data l'esercente presenti al sindaco la domanda di cui al primo comma del presente articolo, documentando gli eventuali rapporti contrattuali con il titolare del diritto sul suolo.

Nei casi di cui ai commi precedenti le domande dovranno essere corredate della documentazione di cui all'art. 8 della presente legge.

Avverso il diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo è ammesso il ricorso alla giunta provinciale.

In caso di mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione, il sindaco ordina la sospensione dei lavori, fino ad avvenuto eventuale rilascio di regolare autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al presente articolo decade all'entrata in vigore del piano o rispettivamente, per le cave su aree di proprietà comunale o soggette a diritto di uso civico, alla suddivisione in lotti di cui all'art. 12 della presente legge. In tal caso l'attività può proseguire subordinatamente all'osservanza di quanto prescritto con l'autorizzazione provvisoria, purchè l'area utilizzata sia prevista dal piano ed il titolare presenti entro tre mesi domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

Titolo IX
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 25.
Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 100.000 a L. 5.000.000 per chi intraprenda attività di ricerca o coltivazione di cave o torbiere senza la prescritta autorizzazione o concessione;

b) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per chi non ottempera alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione o concessione;

c) da L. 200.000 a L. 2.000.000 nei casi previsti dalla lettera *b*), quando l'infrazione commessa comporti grave pregiudizio per il razionale sfruttamento dei giacimenti.

Nei casi previsti dal primo comma, lettera *a*), il sindaco ordina la sospensione immediata dei lavori.

Dell'accertamento delle infrazioni sono incaricati i funzionari degli uffici preposti alla sorveglianza sulle cave e torbiere, i quali debbono redigere verbale e trasmetterlo all'ufficio competente.

Art. 26.
Procedimento di accertamento

Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25 si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706. Sono demandate all'ufficio competente le relative funzioni.

L'importo delle sanzioni viene versato al tesoriere provinciale ed introitato nel bilancio della provincia.

Art. 27.
Restituzione dei luoghi in pristino

Chi esegue i lavori di ricerca o coltivazione di cave o torbiere senza la prescritta autorizzazione o concessione, oltre ad essere sottoposto alla sanzione amministrativa di cui al primo comma dell'art. 25, deve provvedere a sue spese alla restituzione in pristino del terreno, entro il termine e con le modalità fissate dal sindaco, sentito il comitato di cui all'articolo 4 della presente legge. In caso di mancata esecuzione entro il termine prescritto, il sindaco ha facoltà di provvedere d'ufficio, a spese dell'inadempiente.

La somma necessaria per l'esecuzione d'ufficio, risultante da apposita perizia, viene introitata con la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Titolo X
NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 28.
Abrogazione della legge provinciale 12 *dicembre* 1978, *n.* 59

La legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, concernente « Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento », è abrogata.

Art. 29.
Norme finanziarie

In relazione al disposto di cui all'art. 23, secondo comma, della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, la spesa di L. 3.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1980, continua a far carico sul fondo iscritto al cap. 12300 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, di cui alla legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 4 marzo 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(4187)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **21.**

Approvazione del bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *aprile* 1980)

(*Omissis*).

(5196)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1980, n. **22.**

Approvazione del rendiconto della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *aprile* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1980, n. **23.**

Composizione della commissione regionale sanitaria per l'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o più benefici previsti dalla legge 27 maggio 1970, n. 382.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primario di clinica oculistica universitaria, componente della commissione regionale sanitaria per l'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o più benefici previsti dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, a parziale modifica dell'art. 12 della stessa legge, può essere sostituito da un primario di divisione oculistica di uno degli ospedali della Regione.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 aprile 1980

VERRASTRO

(5197)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801500)